

D.M. 9-5-1927

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 1927, n. 111)

Approvazione di disposizioni concernenti l'impiego dei gas tossici di cui al regolamento approvato con R.D. 9 gennaio 1927, n. 1947.

ALLEGATO 2

Programmi per gli esami diretti a conseguire il certificato di idoneità per la abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici

I

Gli esami vertono sul gas o sui gas per i quali viene richiesta l'abilitazione, e constano di prove pratiche e di prove orali.

Le *prove pratiche* hanno per oggetto:

- a) la tecnica per le varie manipolazioni connesse con la conservazione e la custodia, nonché con il trasporto di ciascun gas tossico per il quale viene richiesto l'abilitazione;
- b) la tecnica delle varie manipolazioni connesse con la utilizzazione dei gas tossici di cui alla precedente lettera a);
- c) l'impiego delle maschere ed apparecchi contro i gas.

Le *prove orali* riguardano:

- a) le nozioni elementari sulla preparazione e utilizzazione industriale del gas, sulle sorgenti di intossicazione durante la fabbricazione e durante la utilizzazione del gas stesso; sull'azione tossica di questo, sui modi di rilevarne la presenza, sulle norme cautelative in generale e sui soccorsi d'urgenza;
- b) la conoscenza del regolamento sull'impiego dei gas tossici, approvato con il R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, ed in particolare del titolo secondo di esso.

II

Per le prove pratiche, ciascuna commissione esaminatrice stabilisce l'istituto o lo stabilimento in cui esse dovranno svolgersi.

Per ciascun aspirante la commissione esaminatrice formula il tema da svolgere, determina gli elementi che possono essergli messi a disposizione e stabilisce il tempo massimo di durata della prova.

Alle prove pratiche devono presenziare costantemente tre membri della commissione esaminatrice delegati a riferire sulla capacità ed abilità di ciascun aspirante alla commissione stessa, che darà sul loro rapporto, il voto.

La prova orale dovrà durare non meno di venti e non più di trenta minuti.

Ogni commissario dispone di dieci punti per il complesso delle prove pratiche e di dieci punti per la prova orale.

Ottono il certificato di idoneità gli aspiranti che abbiano conseguito sette decimi nel complesso delle prove pratiche ed orale, purché abbiano conseguito non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Delle operazioni degli esami viene redatto giorno per giorno un processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.